

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 330

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di imprese e società non più operative

(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato A, n. 9, della legge 24 novembre 2000, n. 340)

Trasmesso alla Presidenza il 22 gennaio 2004

REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI IMPRESE E SOCIETA' NON PIU' OPERATIVE (LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340, ALLEGATO A, N. 9)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 9;

Visto l'articolo 2190 del codice civile;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Acquisiti i pareri resi dalla.....Commissione della Camera dei deputati in data _____ e dalla.....Commissione del Senato della Repubblica in data _____ ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “camera di commercio” la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) “registro delle imprese” il registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- c) “ufficio del registro delle imprese” l’ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
- d) “giudice del registro” il giudice delegato a vigilare sulla tenuta del registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile e dell’articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- e) “conservatore” il conservatore di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- f) “commissione provinciale per l’artigianato” la commissione di cui all’articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- g) “cancellazione” l’annotazione nel registro delle imprese della cessazione dell’impresa o del fatto estintivo della società.

Articolo 2
(Cancellazione dell'impresa individuale)

1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze:
 - a) decesso dell'imprenditore;
 - b) irreperibilità dell'imprenditore;
 - c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.
3. L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle circostanze indicate al comma 1, lettere a), b), c), e d), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data notizia mediante affissione all'albo camerale.
4. Decorsi trenta giorni dalla data del ricevimento della lettera raccomandata, ovvero, in caso di irreperibilità del destinatario, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che ordina con decreto la cancellazione dell'impresa.
5. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione. Dalla data di trasmissione degli atti al giudice del registro, l'ufficio del registro delle imprese può sospendere le procedure relative alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.
6. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione dei diritti e delle sanzioni di cui al comma 5. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti.

Articolo 3

(Cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice)

1. Il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze:
 - a) irreperibilità presso la sede legale;
 - b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - c) mancanza del codice fiscale;
 - d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
 - e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nella lettera raccomandata e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati al mancato riscontro dal comma 3.
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, ovvero, in caso di irreperibilità dei destinatari, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro e richiede al Presidente del Tribunale la nomina del liquidatore.
4. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze accertate.
5. L'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di trasmissione degli atti al giudice del registro, [maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione(*)]. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti.

() Il presente inciso è riportato fra parentesi in quanto è frutto di un mero errore materiale; tra i due termini indicati al comma 5, il primo corrisponde a quello introdotto nel disposto dell'articolo 2, comma 5, con il quale va pertanto coordinato; tale esigenza di coordinamento è stata rilevata anche dal Consiglio di Stato.*

Articolo 4
(Imprese artigiane)

1. L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, una o più delle circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne dà notizia alla commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di competenza.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze rilevate dall'ufficio.
3. L'ufficio del registro delle imprese procede alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 5 e 6, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 5, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo.